



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 537/16/CONS**

## **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FAENZA (RAVENNA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 17 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante “*Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1993;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*»;

VISTA la nota del 16 novembre 2016 (prot. n. 59870) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Faenza (RA) su segnalazione del sig. Massimo Bosi, Consigliere comunale del medesimo Ente, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale in relazione alla partecipazione del Sindaco di Faenza sig. Giovanni Malpezzi, all’evento “*La Costituzione riformata: un Sì per il futuro dell’Italia*”, tenutosi in data 12 novembre 2016 presso la sala del Consiglio comunale dello stesso Comune. All’esito della valutazione della documentazione raccolta, il competente CO.RE.COM. ha proposto l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la memoria del 12 novembre 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Faenza ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando, che “[...] *l’organizzazione dell’iniziativa pubblica sul referendum costituzionale non è stata effettuata dall’Amministrazione comunale, bensì dal gruppo senatori PD. A tal fine il gruppo ha chiesto la concessione della sala comunale, quale sala pubblica riservata alla propaganda elettorale. Precisa, inoltre, che nel volantino relativo all’iniziativa sono chiaramente identificabili i soggetti organizzatori dell’evento e della comunicazione, restando la presenza del Sindaco ristretta ai soli saluti iniziali*”;

PRESA VISIONE del volantino destinato alla pubblicizzazione dell’evento, dal quale si evidenzia che gli organizzatori dell’evento, identificati nel testo come “*PD Unione Comunale di Faenza*”, risultano essere soggetti non identificabili con l’Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione del volantino pubblicitario relativo alla manifestazione pubblica non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00 in quanto il soggetto realizzatore della comunicazione non è qualificabile come Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Faenza (RA) e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi